

“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'ICI DOVUTA A SEGUITO DELLA REGOLARIZZAZIONE TARDIVA DEL CLASSAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI NULVI E DELL'ATTRIBUZIONE O VARIAZIONE DELLA RELATIVA RENDITA.”

Art. 1

Oggetto e ambito della definizione agevolata

1. Il presente Regolamento disciplina la regolarizzazione spontanea, attraverso definizione agevolata, delle annualità ICI che derivano da tardive denunce di accatastamento o di variazione dello stesso, con relativa attribuzione o variazione della rendita, per gli immobili siti nel Comune di Nulvi.

Art. 2

Soggetti
Interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nel territorio comunale e non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie o cambi di destinazione d'uso, a condizione che abbiano presentato alla competente Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con l'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione.
2. Qualora la rendita risultante in catasto derivi da DOCFA errato e non rettificato dal competente Ufficio dell'Agenzia del Territorio e i soggetti titolari di diritti reali sull'immobile presentino un nuovo DOCFA in rettifica, dichiarando, quale data di efficacia, quella di effettiva esecuzione delle opere edilizie, il Comune, previa asseverazione della dichiarazione da parte dell'Ufficio del Territorio anche in ordine alla data di efficacia della rendita, riconosce la nuova rendita derivante dal DOCFA in rettifica.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, limitatamente alle ipotesi previste dal presente Regolamento, anche nel caso in cui, alla data di approvazione della presente delibera, sia stato notificato dall'Amministrazione Comunale, avviso di accertamento e lo stesso sia, alla medesima data, non definitivo ed ancora pendente ovvero nei termini per essere impugnato.

Art. 3

Attivazione della definizione agevolata-Presentazione del modello DOCFA
Condizioni di esclusione

1. La richiesta è attivata mediante procedura "DOCFA" (documento catasto fabbricati, di cui al citato D.M. Finanze n. 701/94) e dovrà a pena di inammissibilità della definizione agevolata essere presentata, presso gli sportelli dell'Agenzia del Territorio o in via telematica dai professionisti abilitati, non oltre il 31 Dicembre 2006.

Art. 4

Attivazione della definizione agevolata-Definizione e versamento del debito ICI

1. Entro 30 giorni dalla presentazione degli atti di cui all'art. 3, a pena di decadenza, i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata definiscono i rapporti tributari relativi alle annualità dell'ICI arretrata che risultino ancora passibili di accertamento in base alla normativa ed ai Regolamenti vigenti, con il versamento di una somma pari al 50% della sola imposta dovuta (nel caso di primo accatastamento) o alla maggiore imposta dovuta (nel caso di modifica del classamento preesistente), calcolata con riferimento all'aliquota applicabile in base alla disciplina vigente per ciascun anno di tributo, con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute.
Nel caso di definizione agevolata in presenza di accertamento non definitivo, ferma l'esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative, la somma da versare deve essere pari al 70% dell'imposta dovuta.

Art.5

Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona attraverso la presentazione, entro il termine di cui all'art. 4, di copia dell'adempimento catastale ed allegata copia della ricevuta del pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, effettuato distintamente per ciascuna annualità, a mezzo del conto corrente postale "ICI violazioni".
2. Resta impregiudicata la possibilità, da parte dell'Ufficio Tributi, di verificare l'esatta indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e la correttezza dei versamenti eseguiti, provvedendo in caso di versamento insufficiente alla liquidazione delle maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione ordinariamente prevista dalla disciplina vigente.

Art. 6

Determinazione delle somme dovute in caso di particolari situazioni socio-economiche del contribuente

1. L'ammontare delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata, di cui all'art. 4, è ulteriormente ridotto nelle seguenti misure:
 - a) del 50% nel caso in cui il soggetto passivo, persona fisica, sia ultrasessantenne alla data di definizione agevolata;
 - b) del 30% nel caso in cui il soggetto passivo, persona fisica, sia costantemente assistita dai servizi sociali del comune.

Il contribuente che intende avvalersi delle agevolazioni del presente articolo è tenuto a presentare, apposita autocertificazione in cui risulti la situazione utile a beneficiare delle agevolazione.

Art.7

Condizioni di esclusione ed inapplicabilità della definizione agevolata

1. La procedura di cui al presente Regolamento dovrà essere attivata prima della notifica da parte del Comune di una richiesta scritta ai sensi del comma 336, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e comunque perentoriamente non oltre il 31 Dicembre 2006.
2. In caso di omessa o infedele indicazione della natura delle modificazioni edilizie o di destinazione d'uso, oppure della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, nonché in caso di mancata presentazione del modello di regolarizzazione e in caso di omesso versamento, la definizione agevolata non si perfeziona. In tal caso il contribuente è oggetto di apposito provvedimento tributario secondo il regime sanzionatorio ordinario vigente, senza l'applicazione di alcuna agevolazione e, con provvedimento motivato comunicato all'interessato a mezzo raccomandata a.r., si rende applicabile la procedura di cui ai comma 336 e 337 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 8

Effetti delle verifiche dei classamenti da parte dell'Agenzia del Territorio

1. Qualora le operazioni di collaudo, da parte dell'Agenzia del Territorio, Ufficio del Territorio di Sassari, del modello DOCFA presentato si concludano con esito negativo e all'unità immobiliare vengano attribuiti una rendita o un classamento diversi da quelli proposti si procederà alla liquidazione delle maggiori somme, se dovute, o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 9

Errore scusabile

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione della denuncia catastale la regolarizzazione è comunque valida a condizione che l'interessato versi la differenza e rimuova l'irregolarità entro 30 giorni.

Art. 10

Rateizzazione delle somme da corrispondere

1. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a Euro 1.000,00, il versamento può essere eseguito in 4 rate di pari importo con cadenza trimestrale.
In caso di pagamento rateale il contribuente presenta al Comune, unitamente alla documentazione di cui all'art. 5, istanza di rateizzazione con allegata attestazione del pagamento della prima rata; le successive rate dovranno essere versate rispettivamente con scadenza 28 Febbraio 2007, 31 Maggio 2007 e 31 Agosto 2007.
2. Su ciascuna rata sono applicati gli interessi legali a decorrere dal 31 Dicembre 2006 calcolati su base mensile. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata ed il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, costituisce titolo per la riscossione coattiva.

